



GIUNTA REGIONALE

Allegato A alla DGR n. del

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 03 MARZO 2010 N. 7”
- (*Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*).

Art. 1

Modifiche art. 3 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

Competenza in materia di espropri

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è sostituito dal seguente:
“2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.”
2. La lett. b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è sostituita dalla seguente:
“b) La Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;”

Art. 2

Modifiche art. 5 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

Conferimento di funzioni espropriative della Regione

1. Dopo la lett. a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 sono aggiunte le seguenti:
“a bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;”
“a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;”
2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è sostituita dalla seguente:
“b) nei confronti delle singole Province o delle Unioni di Comuni, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;”

Art. 3

Modifiche all'articolo 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

Servitù di allagamento

(Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 33)

1. Il comma 4 dell'art. 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è abrogato;
2. Dopo il comma 5 dell'art. 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è inserito il seguente:

“5-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 44 del DPR 327/2001, l'indennità per la servitù di allagamento dovrà tener conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.”

3. Il comma 6 dell'art. 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è sostituito dal seguente:

“6. Salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.”

Art. 4

(Abrogazioni)

1. L'art. 18 della L.R. 03.03.2010, n.7 rubricato *“Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni”* è abrogato.

Art. 5

(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Emidio Primavera)

Proponente
II PRESIDENTE
della Giunta Regionale